

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Iscrizione a ruolo di crediti degli enti previdenziali, giudizio di opposizione, illegittimità della cartella esattoriale, principi processuali applicabili

L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta.

In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 4032/2016); in senso conforme alla seconda massima Cass. n. 17858/2018.

Corte di appello di Roma, sentenza del 17.12.2018

...omissis...

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 21.11.2016 *omissis* proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 19.5.2016, con cui il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione all'avviso di addebito notificato dall'Inps il 23.11.2013. Contestava le argomentazioni del Tribunale e chiedeva quindi la riforma della sentenza con l'accoglimento dell'opposizione.

L'appellato si costituiva, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo in atti.

Motivi della decisione

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, rilevando che l'avviso di addebito si basava sull'accertamento fiscale relativo alla quota eccedente il minimo contributivo per l'attività artigiana e che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata derivava da un precedente verbale ispettivo, da cui risultava l'esercizio abituale dell'attività. Respingeva, peraltro, l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi.

L'appellante censura la sentenza per l'omessa pronuncia in ordine al disconoscimento della sottoscrizione apposta alla dichiarazione allegata al verbale di accertamento, per il quale l'Inps non aveva proposto istanza di verifica, per non aver rilevato che l'Inps non poteva iscrivere a ruolo i contributi in pendenza del ricorso alla Commissione tributaria avverso l'accertamento fiscale, per non avere considerato che l'onere della prova in ordine all'obbligo contributivo, contestato alla radice, essendo l'appellante del tutto estranea all'attività artigiana in questione, era a carico dell'Istituto che non vi aveva adempiuto.

Il primo motivo è infondato.

La Suprema Corte, infatti, ha costantemente affermato che i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio preconstituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenute, e quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, senza poterne però attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. n. 6110/98 e seguenti). Il verbale quindi è un atto pubblico e non una scrittura privata, con la conseguenza che la veridicità della firma apposta dinanzi al verbalizzante non può essere contestata con il semplice disconoscimento, bensì con querela di falso, che, nel caso in esame, non è stata proposta. Pertanto correttamente il primo giudice non ha tenuto conto del disconoscimento e il motivo va rigettato.

E' fondato, invece, il motivo d'appello relativo al divieto di iscrizione a ruolo.

La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta (Cass. 4032/2016).

Sono infondate quindi le eccezioni dell'Inps in ordine alla mancata conoscenza del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria e all'applicazione delle disposizioni sull'imposte sui redditi in presenza della norma speciale relativa ai contributi

previdenziali. Va dichiarata quindi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e del conseguente avviso di addebito.

La Cassazione ha, tuttavia, chiarito che, in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 17858/2018).

Nel merito l'appellante sostiene di non avere mai svolto attività artigiana e di non sapere nulla di quanto accertato (sembra sostenere che le firme in oggetto furono apposte dal padre a sua insaputa).

Tuttavia, poiché l'appellante, come si è visto, non ha proposto querela di falso, le dichiarazioni rilasciate al verbalizzante hanno pieno valore confessorio in ordine allo svolgimento di attività artigiana abituale.

In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, va accertata la nullità dell'avviso di addebito opposto, dichiarando tuttavia dovuti i crediti pretesi dall'Inps con il predetto avviso, con la precisazione che non è stata proposta, neppure in sede di ricorso dinanzi alla Commissione tributaria (di cui non è noto l'esito), alcuna contestazione in ordine alla quantificazione del credito.

In considerazione dell'accoglimento di un motivo d'appello e dell'omessa motivazione da parte del primo giudice in ordine al disconoscimento della firma, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

PQM

In riforma dell'impugnata sentenza, accertata la nullità dell'avviso di addebito opposto, dichiara dovuti i crediti pretesi dall'Inps con il predetto avviso; compensa integralmente le spese del doppio grado.